

STATUTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA (INDIRE)



IND
IRE ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

Via M. Buonarroti, 10
50122 Firenze
+39 055 23 80 301
www.indire.it

Codice fiscale 80030350484
mail certificata: indire@pec.it
Codice IPA: UF46QB

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1 • NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE	4
ARTICOLO 2 • FINALITÀ	4
ARTICOLO 3 • MISSIONE E OBIETTIVI	5
ARTICOLO 4 • PIANI DI ATTIVITÀ E DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO	6
ARTICOLO 5 • ENTRATE	7
ARTICOLO 6 • PATRIMONIO	7
ARTICOLO 7 • STRUMENTI	8
TITOLO II - INDIRIZZO E CONTROLLO	8
ARTICOLO 8 • ORGANI DELL'ISTITUTO	8
ARTICOLO 9 • PRESIDENTE	9
ARTICOLO 10 • CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	11
ARTICOLO 11 • CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO	13
ARTICOLO 12 • COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	14
ARTICOLO 13 • ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV)	15
ARTICOLO 14 • VIGILANZA MINISTERIALE, CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI E PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO	15
TITOLO III - GESTIONE	16
ARTICOLO 15 • DIRETTORE GENERALE	16
ARTICOLO 16 • INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA	17
ARTICOLO 17 • PERSONALE	17
TITOLO IV - REGOLAMENTI	18
ARTICOLO 18 • REGOLAMENTI	18
ARTICOLO 19 • PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	19
ARTICOLO 20 • DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	19

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1. L'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), di seguito denominato "Istituto", è ente di ricerca di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Esso costituisce inoltre articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
2. L'Istituto, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione è dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di seguito denominato "Ministero" che esercita tale funzione attraverso azioni di controllo preventivo, contestuale e successivo su atti e documenti di indirizzo, programmazione e gestione.
3. L'Istituto ha sede legale in Firenze e svolge la propria attività oltre che presso la sede centrale anche presso tre ulteriori sedi rispettivamente a Torino, Roma e Napoli.

ARTICOLO 2

FINALITÀ

1. L'Istituto, nel quadro degli obiettivi fissati in sede europea ed internazionale, svolge compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica.
2. L'Istituto, nel quadro degli obiettivi definiti dal Piano Nazionale per la Ricerca, di seguito denominato "PNR", esplica funzioni di rilevante interesse economico e sociale e, conseguentemente, nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia e di opportuno raccordo con gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le Regioni e gli enti locali, le strutture universitarie statali e non statali, e il mondo dell'impresa, assumendo modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica di riferimento.
3. L'Istituto ispira la propria azione a quanto previsto dalla Carta europea dei ricercatori e dal Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005) ed alle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers; delinea i propri piani di attività nel rispetto di quanto previsto dalle norme primarie che ne definiscono i compiti e tenendo conto delle priorità strategiche, degli indirizzi generali, le direttive e degli obiettivi definiti dal

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di seguito denominato "Ministro".

4. L'Istituto ha il compito di curare la formazione in servizio del personale della scuola, in stretto raccordo con i processi di innovazione tecnologica, attraverso attività di accompagnamento e riqualificazione professionale sia in presenza sia in modalità e-learning. L'Istituto cura, inoltre, lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alla diffusione e valorizzazione delle esperienze di ricerca ed innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale ed internazionale; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dell'innovazione digitale e dei sistemi tecnologici e documentari, elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati; collabora con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la gestione dei programmi e dei progetti dell'Unione europea. L'Istituto gestisce su incarico delle Autorità Nazionali, sviluppando collaborazioni internazionali, i Programmi dell'Unione Europea sull'Istruzione e la Formazione, contribuendo allo sviluppo di una rete di contatti, scambi, flussi di informazioni ed esperienze tra scuole, studenti, aziende ed istituzioni di tutti i paesi dell'U.E. L'Istituto gestisce lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione digitale della didattica e dell'autonomia scolastica; cura, anche ai fini suddetti, il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica; cura la manutenzione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, iconografico e degli archivi storici interni anche attraverso la creazione di specifiche banche dati.
5. Nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione partecipa, attraverso specifici progetti autonomi o in affidamento, allo sviluppo delle azioni di autodiagnosi e di sostegno ai processi di miglioramento della didattica e dei comportamenti professionali per l'innalzamento dei livelli di apprendimento ed il buon funzionamento del contesto scolastico.

ARTICOLO 3

MISSIONE E OBIETTIVI

1. L'Istituto, per contribuire alla crescita e alla valorizzazione del capitale umano, opera in coerenza con gli obiettivi definiti dal PNR, dal Documento di visione strategica decennale, di seguito denominato "DVS", dal Piano Triennale delle Attività, di seguito denominato "PTA" e, relativamente al sistema educativo di istruzione e formazione, con le priorità strategiche e gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali fissati dalle direttive del Ministro. L'Istituto opera inoltre, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale, in coerenza con le apposite linee guida definite, su proposta del Ministro, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. Per la realizzazione della missione e degli obiettivi sopra indicati l'Istituto svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a. ricerca educativa e sostegno ai processi di innovazione pedagogico-didattica;
 - b. formazione e aggiornamento del personale della scuola; per quanto riguarda i temi della valutazione con la collaborazione dell'INVALSI;
 - c. sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
 - d. partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
 - e. collaborazione alla realizzazione delle misure di sistemi nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
 - f. collaborazione con le regioni e gli enti locali per le materie di competenza;
 - g. progettazione e sviluppo di specifici strumenti ed attività tesi al miglioramento delle performance professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento;
 - h. sviluppo di ambienti e servizi di e-learning volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
 - i. ausilio alla realizzazione degli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse.
3. Ulteriori compiti possono essere svolti dall'Istituto sulla base delle previsioni di nuove leggi o regolamenti, delle direttive del Ministro, nonché sulla base di convenzioni e/o altre tipologie di accordi di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

ARTICOLO 4

PIANI DI ATTIVITÀ E DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO

1. L'Istituto, in coerenza con il PNR, e nel contesto dei programmi internazionali di innovazione dei sistemi educativi, predispone il DVS decennale.
2. L'Istituto, in attuazione del DVS decennale, opera sulla base di un PTA, aggiornato annualmente. Il PTA definisce i programmi e le attività, i loro obiettivi, la loro pianificazione temporale e costituisce la base per la predisposizione del bilancio di previsione. Nel PTA, previa informativa alle Organizzazioni Sindacali di comparto, sono determinate parimenti la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano del fabbisogno del personale sia a tempo determinato, che indeterminato, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
3. Il PTA, i relativi aggiornamenti annuali e il DVS decennale sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale per i profili di compatibilità giuridica e finanziaria, e trasmessi al Ministero vigilante.
4. Il PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono valutati e approvati dal Ministero

- vigilante, entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine, senza che siano state formulate osservazioni, gli stessi si intendono approvati.
5. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento ed alle relative assunzioni sono comunicate al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 6. Le facoltà di reclutamento del personale dell'Istituto, fermi rimanendo i limiti previsti dalla vigente legislazione di settore, non sono sottoposte ad ulteriori vincoli.

ARTICOLO 5

ENTRATE

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite:
 - a. dal contributo ordinario a carico del Fondo Ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca;
 - b. dai finanziamenti e contributi non ordinari per lo svolgimento di specifiche attività affidate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca finalizzati anche alla realizzazione del PTA e dai relativi aggiornamenti annuali;
 - c. dai finanziamenti e contributi finalizzati all'attuazione di leggi speciali;
 - d. dai finanziamenti e contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e. dai finanziamenti e contributi di Regioni, Enti locali, fondazioni, associazioni, istituzioni;
 - f. dai proventi realizzati per la fornitura di servizi nel limite massimo del 10% del bilancio annuale;
 - g. dal ricavato di attività di ricerca, nonché dal ricavato della cessione di diritti di proprietà intellettuale;
 - h. da eventuali dismissioni o rendite del proprio patrimonio;
 - i. da ogni altra eventuale entrata di qualsiasi provenienza, pubblica o privata, nonché da eredità, lasciti, donazioni e contributi volontari.
2. Le entrate di cui alle lettere e), f), g), h), i), per attività svolte nei confronti di privati, devono essere complessivamente inferiori al 20% delle entrate totali.
3. L'Istituto non può essere partecipato da capitale privato.

ARTICOLO 6

PATRIMONIO

1. L'Istituto si avvale del Patrimonio costituito dai beni mobili e immobili, dalle strutture ed infrastrutture e dalle attrezzature strumentali di sua proprietà, nonché di quello dei soppressi Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE), a cui è succeduto a titolo universale.

ARTICOLO 7

STRUMENTI

1. L'Istituto, per lo svolgimento dei propri compiti, dei progetti in convenzione, dei progetti in affidamento e di ogni altra attività connessa, secondo i criteri e le modalità determinati con i Regolamenti di organizzazione e del personale e di amministrazione, finanza e contabilità di cui al successivo articolo 18, può:
 - a. stipulare accordi e convenzioni con altre amministrazioni ed enti pubblici e privati, nazionali e internazionali al fine di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica e l'interscambio delle differenti linee di ricerca;
 - b. partecipare o costituire consorzi, fondazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri previa autorizzazione del Ministero vigilante. La partecipazione o costituzione di società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa è subordinata al rispetto delle prescrizioni del Decreto Legislativo 175/2016;
 - c. commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
 - d. fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

TITOLO II - INDIRIZZO E CONTROLLO

ARTICOLO 8

ORGANI DELL'ISTITUTO

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a. il Presidente;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d. il Consiglio Tecnico-Scientifico, con funzioni consultive.
2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica, esperienza e con adeguate conoscenze e competenze relative alle finalità previste dagli articoli 2 e 3 del presente Statuto. I componenti, in conformità con quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, vengono designati:
 - a. due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica; uno scelto tra il corpo docente delle università italiane ed europee, il personale (ricercatori e tecnologi) degli istituti di ricerca italiani ed europei e il personale docente della scuola, mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all'INDIRE, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di

Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individuerà una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, avviata con provvedimento adottato dal Presidente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale a tempo indeterminato e determinato di INDIRE in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Della procedura elettorale verrà data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente;

- b. Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, uniforma i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati una sola volta.
4. Alla sostituzione dei componenti degli organi, nei limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito, si procede secondo le medesime modalità di cui al comma 2.
5. Le indennità di carica del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinate, a valere sul bilancio dell'Istituto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Il Consiglio Tecnico-Scientifico dell'Istituto, di cui al successivo articolo 11, è organo con funzioni consultive.
7. Le indennità di carica del Consiglio Tecnico-Scientifico, a valere sul bilancio dell'Istituto, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nel limite massimo del 20% del compenso dell'indennità di carica del Consiglio di Amministrazione. La misura delle predette indennità non può in ogni caso violare le disposizioni di legge vigenti in materia di spese per organi collegiali ed altri organismi che trovino applicazione nel comparto degli enti di ricerca.

ARTICOLO 9

PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, con facoltà di conferire deleghe e procure, ed è responsabile delle relazioni istituzionali.
2. Il Presidente nominato con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del presente Statuto, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il Presidente:

- a. promuove lo sviluppo delle attività dell'istituto e cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e private, con gli enti e le istituzioni nazionali ed internazionali;
- b. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno, sentito il Direttore Generale;
- c. convoca e presiede le riunioni del Consiglio tecnico-scientifico, stabilendone l'Ordine del Giorno;
- d. formula le proposte al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio Tecnico-Scientifico e sentito il Direttore Generale per i profili di compatibilità giuridica e finanziaria, per l'adozione del PTA e dei relativi aggiornamenti annuali e l'elaborazione del DVS decennale;
- e. propone al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio Tecnico-Scientifico, le strategie per lo sviluppo dell'Istituto in coerenza con il PNR, il DVS decennale, il PTA triennale, e i relativi aggiornamenti annuali;
- f. propone al Consiglio di Amministrazione l'esperto di elevata qualificazione professionale in campo gestionale, amministrativo, aziendale per la nomina a Direttore Generale;
- g. adotta, in caso di urgenza, sentito il Direttore Generale per i profili relativi alle compatibilità giuridiche e finanziarie, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso;
- h. sottopone per la deliberazione al Consiglio di Amministrazione i bilanci di previsione e le relative variazioni e i rendiconti generali predisposti dal Direttore Generale, nonché gli atti ad essi allegati ai sensi di legge; cura la predisposizione di una relazione illustrativa, da allegare allo schema di rendiconto generale sulla base della relazione sulla gestione predisposta dal Direttore Generale;
- i. sovrintende all'andamento generale dell'Istituto, verificando la rispondenza dei risultati di gestione agli obiettivi fissati ed adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dalla legge, dai regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione;
- j. propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico, gli incarichi ai responsabili delle strutture di ricerca e di supporto dell'Ente;
- k. richiede al Consiglio Tecnico-Scientifico specifici approfondimenti su argomenti da trattare in Consiglio di Amministrazione;
- l. richiede pareri alle Autorità amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato;
- m. propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale per i profili relativi alle compatibilità giuridiche e finanziarie, di deliberare in merito ai piani di assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato;
- n. può conferire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, nell'ambito delle proprie attribuzioni e senza nuovi o maggiori oneri per l'Istituto, deleghe specifiche ai Consiglieri;

- o. concede il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Istituto sulla base dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione;
 - p. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore o dai regolamenti dell'Istituto.
4. Il Presidente può essere esterno alla pubblica amministrazione, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.
 5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere di Amministrazione con maggiore anzianità nella carica.
 6. Per lo svolgimento delle sue attività il Presidente si avvale di un ufficio di presidenza le cui attribuzioni e funzioni sono definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

ARTICOLO 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del principio di pari opportunità, è composto dal Presidente e da due membri, di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale e internazionale, nominati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Istituto, approva gli atti di carattere generale e fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente:
 - a. delibera il DVS decennale, il PTA ed i relativi aggiornamenti annuali;
 - b. determina le strategie per lo sviluppo dell'Istituto e gli indirizzi generali della gestione, proposti dal Presidente, in coerenza con il PNR, il DVS decennale, il PTA triennale, e i relativi aggiornamenti annuali, secondo gli indirizzi generali e gli obiettivi definiti dal Ministro nell'ambito delle priorità strategiche;
 - c. delibera, a maggioranza dei componenti, in ordine alla adozione e modifiche dello Statuto, nonché dei Regolamenti di organizzazione e del personale e di amministrazione, finanza e contabilità, e delibera altresì ogni altro tipo di regolamento;
 - d. delibera l'emanazione di Statuti e dei Regolamenti non conformi ai rilievi formulati dal Ministero vigilante con maggioranze rispettivamente dei tre quinti dei componenti, nel caso di vizi di legittimità e a maggioranza assoluta nel caso di vizi di merito;
 - e. delibera il bilancio di previsione, le relative eventuali variazioni, il rendiconto generale e le rispettive relazioni di accompagnamento;
 - f. ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - g. delibera l'affidamento dell'incarico al Direttore Generale dell'Istituto, la nomina dei componenti del Consiglio Tecnico-Scientifico e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV);

- h. delibera in ordine alla definizione del trattamento economico relativo all'incarico di Direttore Generale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 15;
- i. delibera, su proposta dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance di cui al successivo articolo 13, in ordine alla valutazione annuale e all'attribuzione dei premi al Direttore Generale, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- j. delibera l'organizzazione complessiva dell'Istituto, fatte salve le prerogative del Direttore Generale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- k. delibera, sentito il Direttore Generale, in ordine alla individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane da destinare alle diverse aree in cui si articola l'organizzazione dell'Istituto;
- l. verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;
- m. delibera in ordine alla partecipazione a società, fondazioni, consorzi, nonché alla stipulazione di convenzioni e accordi quadro con le Università e con altri enti e organismi pubblici o privati, nazionali e internazionali, ovvero di accordi di collaborazione di rilevante interesse;
- n. delibera l'accettazione di donazioni, eredità o legati;
- o. delibera l'adozione del Piano della performance e della Relazione sulla performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; delibera, altresì, in maniera integrata con quello di cui sopra, l'adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 5, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che, in apposita sezione, contiene le misure volte all'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- p. verifica l'andamento dei Piani di cui alla lettera o) e propone, ove necessario, interventi correttivi;
- q. delibera, su proposta del Direttore Generale, la consistenza e le variazioni dell'organico, la programmazione triennale e annuale del fabbisogno del personale, ivi incluse le relative azioni di formazione;
- r. delibera l'autorizzazione al Direttore Generale a bandire le procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato;
- s. individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi;
- t. valuta le eventuali responsabilità del Direttore Generale, adottando le conseguenti determinazioni;
- u. adotta, nei limiti indicati nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, i provvedimenti concernenti il patrimonio immobiliare, mutui, assicurazioni e fondi di investimento;
- v. delibera in ordine alle procedure per l'assegnazione dei premi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016;

- w. delibera in ordine ad ogni altra materia di indirizzo e programmazione, non espressamente riservata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Istituto ad altri organi.
4. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce con apposito regolamento le norme per il suo funzionamento.
 5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da ogni componente.
 6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del Presidente.

ARTICOLO 11

CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO

1. Il Consiglio Tecnico-Scientifico è composto da tre membri esterni e da due membri interni provenienti dalla comunità scientifica dell'INDIRE:
 - a. Per la designazione dei membri esterni il Presidente individua un numero di candidati pari almeno al doppio del numero degli stessi, previo esperimento di forme di consultazione, definite preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, con la comunità scientifica e professionale di riferimento e degli enti pubblici e privati che operano nel settore dell'innovazione digitale, della formazione e della ricerca;
 - b. Le procedure per l'individuazione dei membri interni, definite con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione, avvengono mediante elezioni. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo ricercatori e tecnologi, in servizio attivo presso INDIRE con contratto a tempo indeterminato e determinato. La Commissione Elettorale, composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri effettivi ed almeno un membro supplente, è nominata con provvedimento del Direttore Generale di INDIRE. I componenti della Commissione Elettorale non possono candidarsi alle elezioni.
2. I componenti esterni del Consiglio Tecnico-Scientifico sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione; i componenti interni del Consiglio Tecnico-Scientifico, all'esito delle procedure di cui al comma 1, lettera b., sono proclamati eletti con provvedimento del Direttore Generale e successivamente nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La durata della carica è pari a quattro anni, e possono essere confermati una sola volta. Il Presidente è nominato, all'interno del Consiglio Tecnico-Scientifico, dal Presidente dell'Istituto, dura in carica due anni e il suo mandato è rinnovabile.
3. Il Consiglio Tecnico-Scientifico è un organo con funzioni consultive le cui proposte e pareri hanno carattere non vincolante.
4. Il Consiglio Tecnico-Scientifico, si riunisce, su convocazione del Presidente, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità o di norma almeno due volte l'anno.
5. Il Consiglio Tecnico-Scientifico:
 - a. esprime il parere tecnico-scientifico sul DVS decennale, sulla proposta di PTA e sui relativi aggiornamenti annuali;

- b. realizza, su richiesta del Presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca nelle materie di pertinenza dell'Istituto;
 - c. formula proposte in funzione di elaborazione del DVS decennale, del PTA triennale, e dei relativi aggiornamenti annuali;
 - d. individua, su richiesta del Presidente, le possibili linee evolutive della ricerca nei settori di competenza dell'Istituto;
 - e. propone misure volte a favorire la dimensione europea ed internazionale delle attività dell'Istituto, attraverso forme di collaborazione e cooperazione tecnica e scientifica con istituzioni ed enti di altri paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, la cessazione dall'incarico di taluni componenti del Consiglio Tecnico-Scientifico dovesse avvenire prima della scadenza del mandato, gli stessi devono essere sostituiti secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. I nuovi Consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato. La stessa fattispecie si applica nel caso in cui taluni componenti del Consiglio Tecnico-Scientifico, non partecipino ad almeno tre sedute consecutive dello stesso.
7. Il Consiglio Tecnico-Scientifico determina, con atto interno, le norme per il suo funzionamento.

ARTICOLO 12

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Due componenti e i supplenti sono designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il terzo componente è designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nella prima riunione utile, nominano al loro interno, il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca e presiede le riunioni del Collegio.
3. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. Il Collegio svolge, altresì, i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere sugli atti deliberativi riguardanti i bilanci di previsione, variazioni ai medesimi, rendiconti generali, operazioni finanziarie e partecipazioni in enti, fondazioni, consorzi e società, ricognizione e accertamenti di residui attivi e passivi e inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonché sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, al quale può chiedere informative specifiche su ogni questione da esso rilevata.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche e integrazioni. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, inoltre, tutte le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.
6. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio può chiedere al Presidente dell'Istituto la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150.
2. Presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) è costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, che a tale scopo viene dotata delle risorse necessarie per le attività di supporto di competenza del medesimo Organismo.

ARTICOLO 14

VIGILANZA MINISTERIALE, CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI E PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1. I bilanci di previsione, le relative variazioni, i rendiconti generali e le rispettive relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Istituto, il Piano Triennale delle Attività sono inviati per l'approvazione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella sua qualità di Ministero vigilante e contestualmente trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Istituto è soggetto al controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
3. L'Istituto si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni. Nell'ipotesi in cui non sia possibile ottenere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato l'Istituto, sulla base di una motivata deliberazione a stare in giudizio adottata dal Consiglio di Amministrazione, può conferire, con modalità definite con apposito regolamento interno, specifico mandato di rappresentanza e difesa anche ad avvocati del libero foro e ad altri professionisti abilitati".

TITOLO III - GESTIONE

ARTICOLO 15

DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha la responsabilità della gestione, cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente; dirige, coordina e controlla la struttura organizzativa; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà d'intervento e proposta, senza diritto di voto.
2. Il Direttore Generale cura l'ordinaria amministrazione e:
 - a. predispone, con il supporto degli uffici amministrativi, il bilancio di previsione, le relative eventuali variazioni e il rendiconto generale dell'Istituto;
 - b. verifica i risultati gestionali ed economico-finanziari, da sottoporre al Presidente e al Consiglio di Amministrazione;
 - c. cura il reclutamento del personale e la gestione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie in modo da assicurare le condizioni per il più efficace svolgimento delle attività e per la realizzazione dei progetti previsti dal PTA, esercitando autonomi poteri di spesa;
 - d. conferisce gli incarichi agli uffici amministrativi di livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 5, decreto legislativo 165/2001 e impartisce istruzioni e indirizzi operativi alle strutture dell'ente;
 - e. su indicazione del Consiglio di Amministrazione nomina i responsabili delle strutture di ricerca nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca;
 - f. propone al Consiglio di Amministrazione le procedure organizzative per l'applicazione delle disposizioni concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, la trasparenza e l'integrità nonché le misure in tema di lotta alla corruzione e all'illegalità.
3. Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, è assunto con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato la cui durata non può essere inferiore a tre anni né eccedente il termine di cinque anni. L'incarico è conferito dal Presidente ed è rinnovabile.
4. Il Direttore Generale ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 si configura quale Datore di Lavoro.
5. Il Direttore Generale può essere esterno alla pubblica amministrazione, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubblica amministrazione, può a domanda essere collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.
6. Il Direttore Generale può designare un dirigente dell'Istituto quale proprio sostituto per i casi di vacanza, assenza o impedimento.

ARTICOLO 16

INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

1. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale non possono essere amministratori o dipendenti di società, fatti salvi i casi consentiti dalla vigente normativa. Eventuali incompatibilità devono cessare entro trenta giorni dall'accettazione della nomina pena la decadenza dall'incarico stesso.
2. Il divieto di cui al comma 1 non è applicabile nel caso di incarico di amministratore di società a cui INDIRE partecipa ai sensi dell'articolo 7, lettera b, del presente Statuto.
3. Fermo quanto disposto dal comma 1, non possono essere attribuiti al Direttore Generale incarichi che non siano stati preventivamente sottoposti ad autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore Generale si dedica esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astiene dal porre in essere atti e dal presentare proposte in situazioni di conflitto di interessi. Per la definizione di conflitto di interessi si fa riferimento, per quanto compatibile, alla previsione di cui all'articolo 3 della legge 20 luglio 2004, n. 215.

ARTICOLO 17

PERSONALE

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e dalla normativa vigente.
2. In coerenza con quanto previsto dal PTA, l'Istituto si avvale di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali la cui copertura finanziaria è prevista da leggi di spesa di natura permanente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 218 del 2016. In relazione ai medesimi fini istituzionali, l'Istituto può avvalersi di personale in posizione di comando o distacco nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale scopo e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
3. Per l'attuazione del PTA e/o di singoli progetti su affidamento esterno, l'Istituto può altresì avvalersi di personale assunto a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge n. 266/2005, e successive modifiche, a seconda della natura della prestazione lavorativa richiesta, in relazione allo svolgimento di attività individuate dalle direttive ministeriali o alla realizzazione di singoli progetti, la cui copertura finanziaria è prevista da leggi specifiche di spesa di natura non permanente o dalle singole convenzioni.
4. Le eventuali variazioni dell'organico, su proposta del Direttore Generale, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali, sulla base del piano di fabbisogno del personale predisposto in coerenza con quanto previsto dal PTA.

TITOLO IV - REGOLAMENTI

ARTICOLO 18

REGOLAMENTI

1. L'Istituto, sentite le Organizzazioni Sindacali, si dota dei seguenti Regolamenti:
 - a. Regolamento di organizzazione e del personale;
 - b. Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
2. I Regolamenti di cui al comma 1, definiscono l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto sulla base dei principi enunciati dal successivo articolo 19.
3. Il Regolamento di organizzazione e del personale, in particolare, deve prevedere:
 - a. l'articolazione della prima dotazione organica dell'istituto per profili e livelli professionali di cui al DPCM 22 gennaio 2013 in aree, profili e livelli professionali;
 - b. le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale, nel rispetto delle norme generali in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni e della procedura di selezione pubblica relativa ai comandi di cui al comma 2 dell'articolo precedente;
 - c. la definizione dei criteri generali per l'organizzazione del lavoro.
4. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, in particolare, deve prevedere:
 - a. la disciplina dei criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto dell'equilibrio finanziario di bilancio;
 - b. la disciplina delle procedure per lo svolgimento delle attività negoziali;
 - c. le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.
5. I Regolamenti sono trasmessi al Ministero vigilante che, entro il termine di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 218 del 2016. Decorso tale termine, in assenza di formali osservazioni di legittimità o di merito, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.
6. I Regolamenti sono pubblicati sul sito istituzionale di INDIRE e del Ministero vigilante.

ARTICOLO 19

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

1. L'Istituto:
 - a. definisce la propria organizzazione sulla base del principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo, competenze e responsabilità gestionali,

- funzioni valutative e di controllo;
- b. assicura il rispetto della trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
 - c. promuove la valorizzazione, la partecipazione e la rappresentanza dell'intera comunità scientifica di riferimento;
 - d. promuove la collaborazione con gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche nazionali e territoriali, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa le università, a tal fine di massimizzare le sinergie e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse;
 - e. favorisce le dimensione europea e internazionale della ricerca, nonché la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, anche al fine di promuovere l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca;
 - f. adotta misure organizzative volte a tutelare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori, di cui alla Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione;
 - g. adotta misure antidiscriminatorie e promuove le pari opportunità;
 - h. assicura la coerenza e l'integrazione tra la programmazione delle attività e la programmazione finanziaria.

ARTICOLO 20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto è adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa.
2. Lo Statuto è trasmesso al Ministero vigilante che, entro il termine di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 218 del 2016. Decorso tale termine, in assenza di formali osservazioni di legittimità o di merito, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.
3. Lo Statuto, ai fini conoscitivi e di opponibilità ai terzi, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e del Ministero vigilante; di detta pubblicazione è data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e le altre disposizioni di legge che disciplinano la materia.

IND
IRE ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

Via M. Buonarroti, 10
50122 Firenze
+39 055 23 80 301
www.indire.it

Codice fiscale 80030350484
mail certificata: indire@pec.it
Codice IPA: UF46QB